PRESIDENTE. Il Comitato privato ha anche autorizzato la lettura di un disegno di legge per modificazioni alla legge sulla stampa, presentato dall'onorevole Crispi.

(*Se ne dà lettura*)

Art. 1.

È abrogato l'articolo 22 del regio editto sulla stampa del 26 marzo 1848.

Art. 2.

L'articolo 29 della legge del 26 marzo 1848 è così modificato:

« Art. 29. Nei casi di offesa:

« *a*) contro i senatori ed i deputati;

« *b*) contro i membri dei corpi deliberanti nell'ordine giudiziario od amministrativo;

« *c*) contro i depositari od agenti della pubblica autorità, gli ufficiali del Governo e qualunque persona la quale abbia agito nell'interesse dello Stato o della provincia o del comune;

« *d*) contro coloro che anche temporaneamente abbiano esercitato un pubblico uffizio;

« *e*) contro gli autori di libri politici, i direttori, i redattori ed i gerenti dei giornali politici,

« L'imputato sarà ammesso a provare i fatti allegati nella stampa incriminata, qualora questi fatti non si riferiscano alla vita privata dell'offeso.

« La prova libera l'imputato da ogni pena, meno per quelle ingiurie e diffamazioni che non siano necessariamente dipendenti dai fatti pei quali è permessa la prova. »

Art. 3.

Pei reati commessi con la stampa e con qualsivoglia artifizio meccanico atto a manifestare il pensiero sono competenti le Corti di assisie.

Art. 4.

Nei reati d'ingiuria o diffamazione per mezzo di un giornale o di altra stampa periodica, conosciuto l'autore dell'articolo, il gerente non sarà soggetto a veruna pena, ove sia constatato che il medesimo non abbia agito con dolo.

Art. 5.

In tutti i reati contemplati dalla legge del 26 marzo 1848 l'istanza sarà perenta, se entro otto giorni dopo quello del sequestro non siasi proceduto ad alcun atto d'istruzione e l'imputato non venga tradotto al pubblico dibattimento. Meno i casi previsti dall'articolo 282 del Codice di procedura penale, il rinvio del dibattimento non ha l'efficacia di interrompere l'istanza.

La perenzione d'istanza ha per effetto che la stampa incriminata ritorna di pien diritto alla libera circolazione e non può essere più sequestrata.

Art. 6.

Nei reati di stampa non si potrà procedere all'arresto preventivo, meno il caso previsto dall'articolo 14 dell'editto del 26 marzo 1848, ove la provocazione sia stata seguita dal crimine che si volle provocare. Nulladimeno non potrà essere negata la libertà provvisoria.

PRESIDENTE. Quando saranno presenti gli onorevoli proponenti ed il signor ministro per l'interno, la Camera determinerà quando debba aver luogo lo svolgimento di questi progetti di legge.

L'onorevole Salvatore Morelli ha presentato alla Camera un progetto di legge. Sarà trasmesso al Comitato.

(Gli onorevoli deputati Pericoli, Di Geraci e Tranfo prestano giuramento.)

VERIFICA DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. La Giunta per la verifica delle elezioni ha trasmesso i seguenti verbali:

« La Giunta per le elezioni, udita in seduta pubblica la relazione del deputato Marazio sulle operazioni elettorali del collegio di Chiaravalle;

« Ritenuto infatti che nello squittinio seguito il 25 gennaio, nella sezione di Squillace, il signor Felice Assanti Pepe abbia ottenuto 287 voti, il signor Fazzari Achille 151, e il signor Minichini Liborio fu Gennaro 148;

« Che sei elettori della sezione di Squillace, cancellati dalle liste del comune di Staletti con decreto prefettizio del 21 ottobre 1870, non siano stati ammessi dall'ufficio provvisorio alla nomina dell'ufficio definitivo, sebbene essi presentassero un certificato della cancelleria della Corte di Catanzaro comprovante l'appello introdotto contro la detta decisione;

« Che per contro questi elettori siano stati ammessi dall'ufficio definitivo a votare per l'elezione del deputato;

« Che l'ufficio principale siasi astenuto dal proclamare il ballottaggio tra il signor Assanti Pepe e il signor Fazzari, candidati che avevano conseguito il maggior numero di voti, credendosi incompetenti a decidere se avessero validamente votato i sei elettori, dei quali si tratta, e particolarmente due di essi, Bressi Raffaele e Rondinelli Nicola, i cui nomi l'ufficio principale notava non esistere nemmeno nella lista del comune di Staletti;

« Considerato che, quando il combinato disposto degli